

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL'ACCORDO CONSUNTIVO SULLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2021

MODULO I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

In applicazione della legge 56/2014 (legge Delrio), con la quale è stato avviato un processo di riordino delle funzioni svolte dalle Amministrazioni provinciali, con l.r. 22/2015, la Regione Toscana a far data dal 01.01.2016 ha acquisito la titolarità di alcune funzioni esercitate dalle Province, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalle Unioni di Comuni, acquisendo altresì il personale dei suddetti enti necessario allo svolgimento di tali funzioni.

Con decorrenza 01.01.2016 sono state inquadrare nei ruoli regionali, ai sensi della l.r. 22/2015, n. 24 unità di personale con qualifica dirigenziale.

In base a quanto previsto dall'art. 9 commi 6 e 7 della citata l.r. 22/2015, a far data dal trasferimento del personale le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità.

Tali risorse, quantificate con l.r. 70/2015 (all. D e D bis), sono andate a costituire, nell'ambito del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigente degli anni 2016-2017, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito.

La legge 205/2017, art. 1, comma 800, ha disposto che *“al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle Amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a) della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza, per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'art. 23 comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente procedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”.*

L'art. 9, comma 10 bis, della l.r. 22/2015 ha disposto che a decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

In data 04.05.2019 è stato pubblicato il DPCM 08.03.2019 *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* con il quale sono stati definiti i parametri previsti dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017. In particolare, dalla lettura del testo si evince il rispetto da parte della Regione Toscana dei parametri di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. 75/2017 necessari per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017.

A decorrere dal 2018, pertanto, le risorse per il trattamento economico accessorio del personale dirigente della Regione Toscana, sulla base delle indicazioni contenute nella decisione di Giunta n. 66 del 17.12.2018 *“Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2018.”* sono state accorpate, superando l’articolazione in partizioni secondo l’ente di provenienza del personale trasferito in applicazione della l.r. 22/2015, che ha caratterizzato gli anni 2016-2017.

Con decisione n. 34 del 25.06.2019, la Giunta regionale ha impartito indirizzi per l’applicazione dell’art. 1, comma 800, della l. 205/2017, autorizzando l’incremento nella misura massima consentita, pari all’intero differenziale rilevato con riferimento al personale trasferito al netto del personale a tempo indeterminato cessato, inteso quest’ultimo come variazione riscontrata tra personale in servizio al 01.01.2016 e al 01.01.2017, tra il valore pro capite del salario accessorio anno 2016 dei dipendenti in forza all’ente prima dell’applicazione della l.r. 22/2015 e il corrispondente valore pro capite del personale trasferito presso la Regione in attuazione della l.r. 22/2015.

In data 30 aprile 2019 è stato emanato il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n.58; all’art. 33, comma 1: è stabilito che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;*

Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, con la legge n. 22 del 13 luglio 2021 e con la successiva delibera di Giunta n. 895 del 06.09.2021 si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro Area Dirigenza, Funzioni Locali a valere sul fondo per il salario accessorio della dirigenza.

La legge regionale 1 marzo 2022, n.5 recante “Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione dispone che a decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui sopra viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017, con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Nel preambolo alla stessa lr 5/2022 si precisa che le risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell’ente.

La Regione ha dato attuazione alla suddetta legge per mezzo del decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 “Attuazione della legge regionale 1 marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione” con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017 tanto per l’anno 2021 quanto a regime a partire dall’anno 2022, come segue:

- limitatamente all’anno 2021, stante la data di decorrenza del reinquadramento delle figure apicali a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell’ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad un importo di € 310.295;
- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;
- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato dell’ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall’anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;
- limitatamente all’anno 2021 il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, è innalzato di un ammontare pari ai 3/12 dell’importo massimo di euro 1.404.799,91 corrispondente ad € 351.200 passando da € 8.014.561 ad € 8.365.761;

Con il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, sono state dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019; nelle premesse, è dato atto che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

Con nota indirizzata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha fornito indicazioni applicative circa l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

L'Amministrazione, ha ritenuto opportuno procedere alla quantificazione in via preventiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 attenendosi al valore "storico" del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. L'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 del d.l. 34/2019 viene rinviata alla sede consuntiva di quantificazione del fondo 2021, per poter disporre dei dati definitivi relativi alla consistenza del personale in servizio nell'anno 2021 e approntare la metodologia di calcolo illustrata nella nota della Ragioneria Generale dello Stato.

In sede consuntiva pertanto, si dà applicazione al disposto di cui all'art. 33 del citato d.l. 34/2019.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza della Regione Toscana è quantificato in sede consuntiva per l'anno 2021 in € 8.755.863. A tali importi si perviene come segue:

Sezione I – risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano a € 13.286.446 e sono così formate:

- A. Le risorse storiche consolidate ammontano a € **5.299.460** (art. 26 comma 1 lett. a) CCNL 23.12.1999 – risorse complessivamente destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998);
- B. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL: ammontano complessivamente a € **1.533.220**; essi sono formati da:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità – incrementi esplicitamente quantificati dai CCNL		
Fonte	Descrizione	Importo
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997	€ 167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 1	incremento di € 520 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 112.320
CCNL 22/02/2006 art. 23, comma 3	1,66% del monte salari della dirigenza dell'anno 2001	€ 219.284
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 1	incremento di € 1.144 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 211.640
CCNL 14/05/2007 art.4 comma 4	0,89% del monte salari della dirigenza dell'anno 2003	€ 121.841
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 1	incremento di € 478,40 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 79.414
CCNL 22/02/2010 art. 16 comma 4	1,78% del monte salari della dirigenza dell'anno 2005	€ 242.525
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 1	incremento di € 611 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali	€ 96.538
CCNL 03/08/2010 art. 5 comma 4	0,73% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007	€ 104.933

CCNL 17/12/2020 art. 56 comma 1	1.53% del monte salari della dirigenza relativo all'anno 2015	€ 176.877
TOTALE		€ 1.533.220

Tabella 1

C. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità: ammontano a **€6.453.766**. Tali risorse sono costituite da:

- 1) **Applicazione l.r. 66/2011 art. 38, commi 1 e 7:** con tale norma il personale a tempo indeterminato dell' Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è stato trasferito, a far data dal 01.01.2012, nel ruolo unico regionale. Dal 01.01.2012 le risorse di ARTEA destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al CCNL dell' Area della Dirigenza del 23.12.1999 (quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999) confluiscono per l' intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Tali risorse sono state quantificate dal Direttore di ARTEA con nota prot. 126509 del 3.11.2011 in **€ 215.846**
- 2) **applicazione legge regionale n. 22/2016, art. 19 comma 3 (ex APET):** in base a tale norma la Regione Toscana è subentrata all' Agenzia regionale di promozione turistica (già Agenzia di Promozione economica della Toscana) nella titolarità di alcune funzioni, acquisendone, con decorrenza 01.04.2016, parte del personale. L' art. 19 comma 3 della citata l.r. 22/2016 ha previsto che le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui all' art. 26 del CCNL 23.12.1999 riferite al personale trasferito confluiscono per l' intero importo nel fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale non dirigente della Regione Toscana a fronte di una equivalente riduzione da parte dell' Agenzia. Tali risorse sono state quantificate con decreto n. 117 del 28.10.2016 del Direttore dell' Agenzia regionale di promozione turistica in **€ 125.900** annui;
- 3) **CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6:** tale norma prevede l' incremento delle disponibilità del fondo di un importo annuo di € 3.356,97 relativamente ad ogni posto di organico della qualifica dirigenziale stabilmente soppresso. A tale titolo le risorse computate nel fondo dell' anno 2021 ammontano a **€ 197.302** e sono invariate rispetto all' anno precedente;
- 4) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. f):** tale norma prevede che le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni vadano ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. L' importo conteggiato per l' anno 2021 (**€ 207.230**) è immutato rispetto all' anno precedente;
- 5) **CCNL 23/12/99 art.26, c.1 lett. g):** tale norma contrattuale prevede che le somme corrispondenti alla retribuzione individuale di anzianità e al maturato economico dei dirigenti comunque cessati dal servizio confluiscono nel fondo. Per l' anno 2021 tali risorse sono quantificate in **€1.255.343**, che includono i ratei di R.I.A. relativi alle cessazioni fino all' anno 2019. I ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all' importo della R.I.A. e del maturato economico in godimento ai dirigenti che cessano dal servizio;
- 6) **CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. a)** l' importo annuo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel 2020 ammonta a **€ 8.421**, si fa presente che l' importo indicato nel decreto dirigenziale n. 16835 del 28/09/2021 per mero errore materiale riportava la cifra di € 8.367;
- 7) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 3:** l' importo di **€ 2.525.814** è da mettere in relazione all' applicazione delle leggi regionali 64/06 (€ 1.500.814), 67/07 (€ 525.000) e 69/08 (€ 450.000);
- 8) **CCNL 23/12/99 art.26, comma 5:** la norma consente all' Ente di integrare le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato con una quota del 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. Le risorse conteggiate a tale titolo ammontano a **€ 322.523**, importo immutato rispetto all' anno precedente;

- 9) **Applicazione l.r. 22/2015:** nel fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2021 sono inserite risorse per un importo pari a € **1.086.856** come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015;

Risorse che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa ex art. 9, comma 6, l.r. 22/2015 (all. D e D bis l.r. 70/2015)	
Amministrazione	Importo
Provincia di Arezzo	57.895
Città metropolitana di Firenze	105.091
Provincia di Grosseto	102.732
Provincia di Livorno	247.109
Provincia di Lucca	224.899
Provincia di Massa	39.149
Provincia di Pisa	83.945
Provincia di Prato	57.858
Provincia di Siena	40.508
Unione Montana Alta val di Cecina	21.703
Unione comuni Garfagnana	43.163
Unione di comuni Montana Lunigiana	27.712
Unione Montana dei comuni del Mugello	35.092
TOTALE	1.086.856

Tabella 2

- 10) **Applicazione art. 1, comma 800, l. 205/2017:** in attuazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017, la Regione ha facoltà di incrementare le risorse destinate al salario accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale per attuare il riequilibrio delle retribuzioni accessorie del personale ex provinciale rispetto a quelle in godimento al restante personale, purché si rispettino i parametri di cui all'art. 23, comma 4, lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017. Il rispetto di tali parametri si evince dal testo del DPCM 8 marzo 2019, entrato in vigore nel mese di maggio 2019. La Giunta, con decisione n. 34 del 25.06.2019 ha autorizzato l'incremento del fondo delle risorse a decorrere dall'anno 2018 nella misura massima consentita dalla norma ovvero l'intero differenziale rilevato tra il valore pro capite del salario accessorio 2016 rispettivamente del personale già in forza all'ente prima dell'attuazione della l.r. 22/2015 e del personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015. Tale incremento è stato calcolato nella maniera che segue:
- Il valore pro capite 2016 è stato ottenuto, sia per il personale trasferito ai sensi della l.r. 22/2015, sia per il restante personale, dal quoziente tra le risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015 (al netto delle relative decurtazioni) e il personale in servizio al 31.12.2016; si precisa che con deliberazione GR n. 215 del 9 marzo 2015 è stata dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di posizioni soprannumerarie di personale di categoria e qualifica dirigenziale conseguentemente all'attuazione dei piani generali complessivi di riorganizzazione degli assetti organizzativi, da riassorbirsi nel corso del biennio 2015- 2016; il relativo piano di riordino si è concluso il 31/12/2016 e ha determinato la soppressione integrale delle posizioni dichiarate soprannumerarie delle dotazioni organiche del personale, facendo scaturire al termine dello stesso anno una diminuzione strutturale del personale e della relativa spesa oltre che dei fondi del salario accessorio a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 236, della l. 208/2015, anche in considerazione del fatto che le cessazioni derivanti da posizioni soprannumerarie non hanno concorso alla quantificazione dello spazio occupazionale nei limiti del turnover e che fino al 31/12/2016 non è stato possibile

- effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, salvo quelle obbligatorie;
- b. Il valore delle risorse aggiuntive è stato ottenuto moltiplicando il differenziale tra i due valori pro capite per le unità di personale transitate nel corso del 2016 in attuazione dei processi di riordino istituzionale di cui alla l.r. 22/2015 calcolate al netto delle unità del personale regionale cessato dal servizio. Le unità di proprio personale cessato dal servizio nel 2016 sono state calcolate confrontando il personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2016 con quello in servizio al 01/01/2017, come risultante dal sistema informativo del personale, al netto degli ingressi per nuove funzioni e per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi rispetto a quelli disposti con la l.r. 22/2015¹.

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 800, della l. 205/2017								
Partizioni	Risorse soggette all'applicazione dell'art. 1, comma 236, della l. 208/2015	Personale al 31.12.2016	Valore pro capite	Differenziale unitario	personale cui si applica il differenziale			Risorse aggiuntive
					personale trasferito	Variazione personale a tempo indeterminato 01.01.2016-01.01.2017	totale	
Personale cui NON si applica la l.r. 22/2015	6.468.045	94	68.809	22.026,21	24	- 15	9	198.236
Personale cui si applica la l.r. 22/2015	1.076.004	23	46.783					

Tabella 3

- 11) **Applicazione l.r. n. 5/2022 ad opera del sopra menzionato decreto 11639/2022** in base al quale limitatamente all'anno 2021, stante la data di decorrenza del reinquadramento delle figure apicali a far data dal 01 ottobre 2021 e tenuto conto dell'ammontare delle risorse impegnate nel bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato di un ammontare pari ai 3/12 della disponibilità di risorse del bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, destinate alla retribuzione accessoria della dirigenza apicale corrispondente ad un importo di € 310.295;

Fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2021 – quantificazione consuntiva altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	
CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett.f)	207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 1, lett.g)	1.255.343
CCNL 2016-2018 art.57, comma 2, lett.a)	8.421
CCNL 12.02.2002 art. 1, comma 6	197.302
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814

¹ Il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2016 è pari a 94 unità; il personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato al 01.01.2017 è composto da 79 unità. In tale ultimo dato non sono comprese le 3 unità di personale con qualifica dirigenziale acquisite nel corso del 2016 per trasferimenti operati a seguito di processi di riordino istituzionale diversi da quelli di cui alla l.r. 22/2015 e segnatamente inquadrare a norma della l.r. 22/2016.

Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236
Applicazione l.r. 5/2022	310.295
Totale complessivo	6.453.766

Tabella 4

Sezione II – risorse variabili

Le risorse variabili per l'anno 2021 ammontano a **€16.937** e sono così composte:

- CCNL 2016-2018 art. 57, comma 2, lett. c) tale norma prevede che dall'anno successivo alla cessazione dal servizio e solo per tale anno successivo, nel fondo confluiscono i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente; i ratei sono calcolati in base alle singole date di cessazione e all'importo della RIA in godimento. Per l'anno 2021 l'importo corrispondente ai ratei di R.I.A del personale cessato dal servizio nell'anno 2020 ammonta a **€1.948**;
- risorse corrispondenti ai compensi maturati nel corso del 2021 per incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa (CCNL 23/12/1999 art. 26, comma 1, lett. i) per un importo pari a **€ 14.989**, di questi, una quota pari a € 1.499 affluisce al fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del fondo

Le decurtazioni del fondo dell'anno 2021 ammontano a **€ 4.547.520**e sono interamente riferite alle risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

DECURTAZIONI DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 – quantificazione consuntiva		
Descrizione		Importo
decurtazioni del fondo/parte fissa	Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
	Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374
	decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.444.017
Totale complessivo		-4.547.520

Tabella 5

- 1) Applicazione degli accordi in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: secondo quanto previsto dal verbale del 17.10.2006, la soppressione stabile di posti resisi vacanti per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro produce una riduzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in misura pari alla retribuzione di posizione relativa ai posti soppressi. L'importo complessivo di tale riduzione è pari a **€ 1.238.129**
- 2) Applicazione del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010: l'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010 (L.122/2010), così come modificato dall'art. 1 comma 456 della l. 27.12.2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", ha previsto che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". La riduzione per gli anni 2011-2014 è stata calcolata conformemente a quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. L'importo, come risulta dal decreto dirigenziale 1287 del 23.03.2015 ammonta a € **1.865.374**;

- 3) Applicazione art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: tale norma dispone che a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate dalle pubbliche amministrazioni alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016. Contestualmente, la disposizione in esame abroga a far data dal 01.01.2017 l'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Nell'applicazione di tale disposizione si è fatto riferimento ai criteri già definiti con circolari RGS 12/2011 e 12/2016 per l'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e dell'art. 1 comma 236 della l. 208/2015. Il valore limite dell'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammonta, a seguito dell'applicazione della l.r. 5/2022 per mezzo del già citato decreto 11639/2022 e ai fini del fondo risorse per il salario accessorio della dirigenza per l'anno 2021, a € 8.365.761 al netto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni dalla l. 58/2019. Con la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico – Uffici XIII-XIV richiamata in premessa, sono state fornite le indicazioni di carattere operativo per l'applicazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019. In particolare:
- a. calcolo del valore medio 2018: il calcolo prende a riferimento:
 - i. il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, così come certificato dal Collegio dei Revisori ex art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 e risultante dalla tabella 15 del conto annuale dell'anno 2018, preso al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;
 - ii. il personale in servizio al 31.12.2018 che risulti destinatario del fondo, includendo in tale aggregato le unità a tempo determinato, indeterminato in comando presso l'ente ed escludendo il personale dell'ente comandato presso altre amministrazioni ecc.;
 - b. Calcolo della variazione del limite per l'anno di riferimento: per l'individuazione delle unità di personale presenti nell'anno di riferimento si considerano i cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa prendendo a riferimento *“unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa”* Il calcolo viene effettuato conteggiando il numero dei cedolini stipendiali, riproporzionato in caso di part-time, e diviso per dodici, arrotondato alla seconda cifra decimale ove necessario. Tale personale deve essere confrontato con il personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2018 che accede alle risorse accessorie. Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 verrà aumentato o diminuito (garantendo la salvaguardia del limite originario qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 come specificato nella premessa del decreto 3 settembre 2019 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.”*) di una quantità pari al prodotto tra il valore medio pro capite del trattamento economico accessorio rilevato per l'anno 2018 e il numero di

unità in aumento o in diminuzione rispetto al personale al 31.12.2018;

Ai fini del calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità della Regione, a fronte i dipendenti in servizio nell'anno 2021 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio calcolati come sopra specificato sulla base dei cedolini stipendiali assommano a 91,47 unità. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che, ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell'anno di riferimento per la determinazione dell'eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

Per l'anno 2021 non essendosi verificate le condizioni previste dalla nota del MEF-RGS per la variazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017, se ne conferma il valore storico pari a € 8.365.761, così come determinato dal predetto decreto dirigenziale n. 11639/2022 in applicazione della l.r. 5/2022.

L'amministrazione ha comunque ritenuto opportuno quantificare anche il valore medio pro capite del trattamento accessorio ex art. 33 D.L. 34/2019 in previsione di un eventuale incremento di personale e conseguente eventuale incremento del fondo ex art. 33 D.L. 34/2019. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Ragioneria dello Stato:

- Il valore delle risorse da conteggiare per il calcolo del valore medio del trattamento economico accessorio dell'anno 2018 è il seguente, come risulta dal decreto dirigenziale n. 11473 del 10.07.2019 avente ad oggetto "Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2018":

RISORSE PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Descrizione	
Limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 post l.r. 5/2022	8.014.561
di cui risorse art. 1 del CCNL 12.02.2002 (dest.tabellare)	-438.739
Totale	7.575.822

Risorse stabili escluse dal limite di cui all'art. 23, c.2, D.Lgs. 75/2017

art. 67, c.2, lett. e) CCNL 2016-2018 (art. 1, comma 800, L. 205/2017)	198.236
CCNL 2016-2018, art. 56, c.1 (1,53% m.s. 2015)	176.877

TOTALE	7.950.935
---------------	------------------

Tabella 6

- i dipendenti in servizio al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il salario accessorio erano composti da 109 unità incluse in tale calcolo le unità in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato, in posizione di comando presso la Regione e in aspettativa di durata non inferiore all'anno; sono invece escluse le unità in comando presso altre amministrazioni e il personale in novazione. A seguito di approfondimenti effettuati sulle note e circolari del MEF-RGS si precisa che ai fini del calcolo del personale

al 31.12.2018 per la determinazione del valore medio, sono state incluse, a differenza di quanto riportato nel decreto 11558 del 06.07.2021 avente ad oggetto “Quantificazione in sede consuntiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente - anno 2020”, le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le quali accedono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato;

- il valore medio del trattamento economico accessorio dell’anno 2018 è pari a € 72.944:

VALORE MEDIO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2018	
Risorse per il trattamento economico accessorio	7.950.935
personale al 31.12.2018	109
valore medio trattamento accessorio anno 2018	72.944

Tabella 7

Le risorse dell’anno 2021 soggette all’applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, pari a € 9.809.778 risultano complessivamente superiori al limite 2016 (risultante dall’applicazione della l.r. 5/2022) di € 1.444.017.

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 - quantificazione consuntiva	
Risorse incluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
Unico importo annuale art. 57, c.2, lett.a) CCNL 2016-2018 – quota soggetta al limite	12.911.333
CCNL 2016-2018 art.57, c.2 lett.c	1.948
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129
totale risorse fisse	9.809.778

Tabella 8

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Nella tabella sottostante sono riepilogate le risorse che compongono il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2021.

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA			
Natura	Anno 2020 (CONSUNTIVO)	Anno 2021 (CONSUNTIVO)	Variazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	12.967.730	13.286.446	318.716
risorse variabili	10.662	16.937	6.275
decurtazioni del fondo	-4.578.056	-4.547.520	30.536
Totale complessivo	8.400.336	8.755.863	355.527

Tabella 9

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con decisione n. 32 del 25.06.2019 la Giunta ha impartito indirizzi in merito alla destinazione delle risorse ascrivibili al fondo salario accessorio del personale dirigente prevedendo che siano rese indisponibili le risorse corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica – espressa in unità uomo/anno - non coperta nell'anno di riferimento con incarichi, anche ad interim, affidati a personale dirigente in servizio a tempo indeterminato, determinato o in posizione di comando presso la Regione. Più precisamente la decisione di Giunta n. 32 prevede che:

- le risorse del fondo salario accessorio dei dirigenti corrispondenti alla “porzione” di dotazione organica non coperta nel corso dell'anno con incarichi dirigenziali (anche ad interim) sono indisponibili alla contrattazione;

- tali risorse sono da calcolarsi annualmente in sede consuntiva;

- la porzione di dotazione organica non coperta è calcolata come differenza tra la dotazione organica e la quantità – espressa in termini di unità uomo /anno – di posizioni coperte nel corso dell'anno. Si considerano coperte le posizioni per le quali risulta affidato un incarico di responsabile di settore (o posizione dirigenziale individuale) o di dirigente responsabile di area o, a decorrere dal 1 ottobre 2021, un incarico di dirigente apicale a dirigente in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando presso la Regione Toscana. Si considerano altresì coperte le posizioni per le quali è affidato un incarico ad interim a dirigente responsabile di settore (o posizione dirigenziale individuale) o dirigente responsabile di area o, a decorrere dal 1 ottobre 2021, ai dirigenti apicali, in servizio a tempo indeterminato, a tempo determinato o in posizione di comando presso la Regione Toscana. Il numero di unità uomo/anno si ottiene dividendo per 365 il numero totale di giornate in cui tali incarichi erano attivi nell'anno di riferimento;

- il valore della porzione di dotazione organica non coperta si ottiene moltiplicando la quantità di posizioni non coperte, determinate come specificato nel precedente alinea, per il valor medio; quest'ultimo corrisponde al quoziente tra le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità – al netto delle risorse di cui all'art. 1, comma 3 lett. e), del CCNL 12.02.2002, pari a € 438.739 – e il numero di posti previsti in dotazione organica.

Tali risorse per l'anno 2021 ammontano a € 1.187.223 (importo arrotondato all'unità di euro) e sono quantificate tenendo conto del diverso valore medio pro-capite dei periodi gennaio-settembre e ottobre-dicembre conformemente alle disposizioni della l.r. 5/2022 e al decreto n.11639/2022. Per il periodo gennaio-settembre l'importo delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al netto delle risorse di cui all'art. 1, co. 3 lett. e) CCNL 12.02.2002 nonché l'importo del fondo distribuibile (al netto della destinazione a tabellare) sono considerati per la quota di 9/12, per il periodo ottobre-dicembre gli stessi importi sono considerati per la quota di 3/12 tenendo conto degli effetti della l.r. 5/2022 e del decreto n.11639/2022, come evidenziato nella seguente tabella:

2021	voci	2021	gen_sett	ott_dic
	fondo	8.740.873,98	6.292.255,50	2.448.618,48
	destinazione a tabellare	438.739,00	329.054,25	109.684,75
	fondo distribuibile	8.302.134,98	5.963.201,25	2.338.933,73

gen_sett	anno	dotazione organica	posti coperti	strutture vacanti
			unità uomo-anno	
	2021	<u>125</u>	100,11	24,89

ott_dic	anno	dotazione organica	posti coperti	strutture vacanti
			unità uomo-anno	
	2021	<u>125</u>	125	-

gen_sett	risorse disponibili	5.963.201,25
	valore medio	47.705,61
	decisione 32	1.187.223,13

ott_dic	risorse disponibili	2.338.933,73
	valore medio	18.711,47
	decisione 32	-

Tabella 10

Sulla base dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai dirigenti apicali e ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 895 del 6.9.2021 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 90 del 9.9.2021, la retribuzione di risultato della dirigenza apicale è quantificata complessivamente in € 30.439 da parametrare agli esiti del sistema di valutazione annuale. A seguito delle richieste dell'RSA formulate durante l'incontro tenutosi in data 29.06.2022 e formalizzate nella nota trasmessa via mail del 30.06.2022 (n. prot. 0265620 del 01/07/2022) tali somme sono escluse dall'accordo di destinazione delle risorse.

In data 21 giugno 2022 l'amministrazione ha presentato alle rappresentanze sindacali una proposta di accordo relativa alla disciplina degli incarichi ad interim di cui all'art. 58 del CCNL 2016-2018 (di seguito anche CCNL). In risposta alla suddetta proposta, in sede di tavolo tecnico del 29 giugno 2022 e con successiva nota trasmessa via mail il 30.06.2022 (n. prot. 0265620 del 01/07/2022) l'RSA ha richiesto che, per il riconoscimento a titolo di retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim formalmente affidati per l'anno 2021, l'Amministrazione provveda autonomamente nell'ambito delle proprie prerogative datoriali, proseguendo le trattative negoziali per la definizione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 58 CCNL per l'annualità 2022. Per non arrecare pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, l'amministrazione dà atto di provvedere in via transitoria per l'anno 2021 alla definizione della disciplina dell'istituto degli incarichi ad interim nella misura minima, come di seguito dettagliato:

- 15% del valore economico della retribuzione di posizione della posizione vacante per i dirigenti che ricoprono incarichi ad interim della durata superiore a 30 giorni, limitatamente al periodo di sostituzione e a seguito delle risultanze del sistema di valutazione annuale;
- 15% del valore economico della retribuzione di posizione della posizione vacante ai dirigenti apicali che ricoprono incarichi su direzioni diverse o su settori incardinati in direzioni diverse da quella di appartenenza di durata superiore a 30 giorni limitatamente al periodo di sostituzione e a seguito delle risultanze del sistema di valutazione annuale;

Per l'anno 2021 l'importo complessivo destinato a retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim è pari a € 75.160,00 e verrà erogato entro il mese di ottobre 2022.

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo

Le Parti hanno confermato il criterio di riparto delle risorse adottato negli anni precedenti: alla retribuzione di risultato sono destinate, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 comma 4 del CCNL 03.08.2010, pari a € 104.933, risorse in misura pari al 17% delle risorse complessive.

Pertanto, alla retribuzione di risultato sono destinate risorse per € 1.498.457; si aggiungono a tale importo risorse per € 14.989 corrispondenti agli emolumenti relativi agli incarichi conferiti ai dirigenti dall'Amministrazione in ragione del loro ufficio o su designazione della stessa, di cui € 13.490 erogati a favore dei dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi; i restanti € 1.499 alimentano il fondo generale della retribuzione di risultato di tutti i dirigenti. Alla retribuzione di posizione vengono destinati € 6.803.678, di cui effettivamente utilizzati € 4.720.704.

Considerando che le somme indisponibili alla contrattazione integrativa, in applicazione dei criteri di cui alla citata decisione di Giunta regionale n. 32 del 25.06.2019 ammontano a € 1.187.223 e che sono escluse dall'accordo di destinazione delle risorse, come sopra specificato, le somme per la retribuzione di risultato per la dirigenza apicale pari ad € 30.439 e le somme destinate a retribuzione di risultato per incarichi ad interim pari ad € 75.160, le risorse disponibili per la retribuzione di risultato dei dirigenti dell'anno 2021 ammontano quindi ad € 2.290.108, come risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO DESTINATO	UTILIZZI	RESIDUO
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	6.803.678	4.720.704	2.082.973
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	1.498.457		1.498.457
Art. 26, c.1, lett.i) CCNL 23.12.1999 -quota destinata ai dirigenti incaricati	13.490	13.490	0
Art. 26, c.1, lett.i) CCNL 23.12.1999 -quota destinata a tutti i dirigenti	1.499		1.499
retribuzione di risultato figure apicali - contratti individuali			-30.439
Art. 58 CCNL 17,12,2020 - incarichi ad interim			-75.160
riduzione decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019			-1.187.223
Totale	8.317.124	4.734.194	2.290.108

Tabella 11

Le somme verranno erogate nel limite dell'ammontare massimo e verranno pagate in base agli esiti del processo di valutazione.

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Nella seguente tabella sono riportate le destinazioni del fondo dell'anno 2021:

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno2021 - (quantificazione consuntiva)	
Destinazione delle risorse	
Istituto	Totale
destinazione a stipendio tabellare	438.739
Retribuzione di posizione	4.720.704
Risorse non disponibili alla contrattazione (decisione Giunta n. 32 del 25.06.2019)	1.187.223
CCNL 17.12.2020 art. 58 – risorse escluse dall'accordo di destinazione delle risorse	75.160
Retribuzione di risultato dirigenti apicali – risorse escluse dall'accordo di destinazione delle risorse	30.439
Retribuzione di risultato	2.290.108
Retribuzione di risultato – art. 60 CCNL 17.12.2020 – quota destinata ai dirigenti cui sono stati conferiti gli incarichi	13.490
TOTALE	8.755.863

Tabella 12

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Con riferimento al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 si evidenzia che:

- a) attestazione motivata del rispetto del principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse del fondo destinate ad utilizzi aventi natura certa e continuativa ammontano a € 7.242.417 a fronte di risorse aventi carattere di certezza e stabilità quantificate, al netto delle riduzioni, in € 8.740.874;
- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: la retribuzione di risultato viene erogata al dirigente secondo le previsioni del sistema di valutazione della qualità della prestazione del personale della Regione Toscana come descritta al modulo 2, lett. d) della relazione illustrativa;
- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): parte non pertinente allo specifico testo illustrato.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Nella tabella seguente sono poste a confronto le risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza degli anni 2020-2021:

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA				
descrizione	anno 2020 (consuntivo)	descrizione	anno 2021 (consuntivo)	Variazione
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'				
RISORSE CONSOLIDATE		RISORSE CONSOLIDATE		
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.a	5.299.460	art. 57, c.2 lett. a) CCNL 2016-2018-unico importo annuale	13.286.446	-7.986.986
INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL		
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.d	167.848			167.848
CCNL 22/02/2006 art. 23, commi 1 e 3	331.604			331.604
CCNL 14/05/2007 art.4 commi 1 e 4	333.481			333.481
CCNL 22/02/2010 art. 16 commi 1 e 4	321.939			321.939
CCNL 03/08/2010 art. 5 commi 1 e 4	201.471			201.471
CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1	176.877			176.877
ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ				
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.f	207.230			207.230
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.g	1.255.343			1.255.343
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 5	322.523			322.523
CCNL 12/02/2002 art. 1, comma 6	197.302			197.302
Applicazione l.r. 22/2016 art. 19 (APET)	125.900			125.900
Applicazione l.r. 66/2011 art. 38	215.846			215.846
Risorse art 1, comma 800, l. 205/2017	198.236			198.236
Applicazione leggi regionali nn. 64/06, 67/07, 69/08	2.525.814			2.525.814
Applicazione l.r. 22/2015	1.086.856			1.086.856
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	12.967.730	Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità	13.286.446	-318.716

RISORSE VARIABILI

RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		RISORSE VARIABILI SOGGETTE ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017		
CCNL 23/12/1999 art.26, comma 2	0		0	0
Applicazione art. 61, comma 9 d.l. 112/2008	0		0	0
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese compensate)	0		0	0
	0	art. 57, c.2 lett. c) CCNL 2016-2018	1.948	- 1.948

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE ALL'ART. 1 COMMA 236 L.**208/2015**

CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e) (compensi progettazione d.lgs. 163/06)	0		0	0
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.e (compensi patrocinio legale dell'ente - spese a carico parte soccombente)	0		0	0
CCNL 23/12/1999 art.26, c.1 lett.i)	10.662		14.989	-4.327
Somme non utilizzate - anno precedente	0		0	0

Totale risorse variabili	10.662		16.937	-6.275
---------------------------------	---------------	--	---------------	---------------

DECURTAZIONI DEL FONDO**DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa****DECURTAZIONI DEL FONDO/parte fissa**

Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129		-1.238.129	0
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis - anni 2011-2014	-1.865.374		-1.865.374	0
Riduzioni del Fondo - applicazione art.1 comma 236 l. 208/2015	0		0	0
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	-1.474.553		-1.444.017	-30.536
decurtazioni del fondo/parte fissa - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0		0	0

DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile**DECURTAZIONI DEL FONDO/parte variabile**

decurtazioni del fondo/parte variabile - limite 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	0		0	0
decurtazioni del fondo/parte variabile - riduzione pers.in servizio (art. 1 comma 236 l. 208/2015)	0		0	0
Totale decurtazioni del fondo	-4.578.056		4.547.520	-30.536
Totale risorse per la contrattazione integrativa	8.400.336	Totale risorse per la contrattazione integrativa	8.755.863	-355.527

Tabella 13

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Il sistema contabile della Regione Toscana consente il rispetto dei limiti di spesa che concernono le risorse per la contrattazione integrativa.

Le risorse che costituiscono il fondo vengono stanziare annualmente attraverso la legge di bilancio ed eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, aggiornate in corso d'anno con legge di assestamento. Nella quantificazione dello stanziamento si tiene conto delle disposizioni dei contratti nazionali che definiscono le voci di alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa. La gestione della spesa avviene entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Sezione II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi all'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2020:

Destinazione e utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza anno 2020				
Istituto	valore destinato dall'accordo	importo messo in pagamento (*)	differenza	Risorse da rinviare al fondo dell'anno successivo
destinazione a stipendio tabellare	438.739	438.739	-	-
Retribuzione di posizione	4.709.750	4.709.750	-	-
Retribuzione di risultato:				
- risorse destinate a retribuzione di risultato	1.834.834	1.692.705	142.129	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata ai dirigenti incaricati	9.596	9.596	-	-
- Compensi attività extraimpiego - quota destinata a tutti i dirigenti	1.066	1.066	-	-
riduzione (applic.decisione 32 del 25.06.2019)	1.406.351	1.406.351	-	-
TOTALE	8.400.336	8.258.207	142.129	-

Tabella 14

(*) Tali importi includono le somme non corrisposte ai dirigenti in applicazione dell'art. 71 del d.l. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. 133/2008 per un totale complessivo di € 7409. Le somme complessivamente trattenute rimangono indisponibili alla contrattazione e costituiranno un'economia di bilancio per l'Amministrazione.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa alla quantificazione in sede consuntiva delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 ammonta a complessivi € 8.755.863 cui si sommano oneri riflessi ed IRAP acarico dell’Amministrazione per € 2.982.484,52 per un totale di € 11.738.347,52 al lordo oneri.

Tali importi hanno trovato copertura a valere degli stanziamenti del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare a quanto previsto nell’allegato 4/2, per la restante parte delle risorse per il salario accessorio dell’anno 2021 da corrispondere nel 2022, trovano copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e nel Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024:

Copertura finanziaria del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2021 - quantificazione consuntiva				
anno	capitolo	Tipo_stanziamento	impegno	importo
2021	71131	PURO	674	€ 1.314,68
2021	71131	PURO	794	€ 11.599,27
2021	71132	PURO	804	€ 3.880,12
2021	71300	PURO	456	€ 149.747,00
2021	71306	PURO	524	€ 35.639,79
2021	71306	PURO	672	€ 4.312,71
2021	71309	PURO	802	€ 12.728,50
2021	72088	PURO	917	€ 45.648,46
2021	13103	PURO	6643	€ 12.988,40
2021	71020	PURO	6641	€ 283.343,29
2021	71301	PURO	457	€ 165.861,54
2021	71307	PURO	529	€ 3.300,35
2021	71307	PURO	530	€ 39.475,05
2021	71307	PURO	678	€ 4.776,81
2021	71307	PURO	1332	€ 374,07
2021	71310	PURO	808	€ 1.104,01
2021	71310	PURO	809	€ 14.098,23
2021	71355	PURO	458	€ 139.991,04
2021	71355	PURO	459	€ 79.854,52
2021	71430	PURO	531	€ 71.997,53
2021	71430	PURO	532	€ 33.317,87
2021	71430	PURO	533	€ 20.291,03
2021	71430	PURO	679	€ 8.160,29
2021	71430	PURO	680	€ 4.031,74
2021	71430	PURO	681	€ 2.299,81
2021	71469	PURO	810	€ 24.084,18
2021	71469	PURO	811	€ 11.899,24
2021	71469	PURO	812	€ 6.787,63

2021	71302	PURO	460	€ 50.570,52
2021	71308	PURO	538	€ 12.035,78
2021	71308	PURO	686	€ 1.456,43
2021	71311	PURO	817	€ 4.298,49
2021	71356	PURO	461	€ 101.141,04
2021	71356	PURO	462	€ 50.570,52
2021	71431	PURO	539	€ 24.071,57
2021	71431	PURO	540	€ 12.849,97
2021	71431	PURO	687	€ 2.912,86
2021	71431	PURO	688	€ 1.456,43
2021	71470	PURO	818	€ 8.596,99
2021	71470	PURO	819	€ 4.298,49
2021	71357	PURO	463	€ 50.570,52
2021	71432	PURO	544	€ 12.035,78
2021	71432	PURO	692	€ 1.456,43
2021	71471	PURO	823	€ 4.298,49
2021	71358	PURO	464	€ 43.920,50
2021	71433	PURO	545	€ 10.453,08
2021	71433	PURO	693	€ 1.264,91
2021	71472	PURO	824	€ 3.733,24
2021	71359	PURO	465	€ 126.341,04
2021	71359	PURO	466	€ 11.670,12
2021	71434	PURO	546	€ 30.069,17
2021	71434	PURO	547	€ 2.965,38
2021	71434	PURO	694	€ 3.638,62
2021	71434	PURO	695	€ 336,10
2021	71473	PURO	825	€ 10.738,99
2021	71473	PURO	826	€ 991,96
2021	13104	PURO	467	€ 70.340,45
2021	13104	PURO	2852	€ 31.120,32
2021	13109	PURO	553	€ 16.741,03
2021	13109	PURO	702	€ 2.025,80
2021	13109	PURO	4031	€ 7.907,67
2021	13109	PURO	4035	€ 896,27
2021	13112	PURO	832	€ 5.978,94
2021	13112	PURO	4036	€ 2.645,23
2021	71021	PURO	468	€ 149.668,02
2021	71021	PURO	469	€ 43.920,50
2021	71021	PURO	4852	€ 4.798,06
2021	71110	PURO	554	€ 141.182,81
2021	71110	PURO	555	€ 11.160,20
2021	71110	PURO	703	€ 16.946,12
2021	71110	PURO	704	€ 1.264,91
2021	71116	PURO	833	€ 50.422,43
2021	71116	PURO	834	€ 3.733,24
2021	71893	PURO	177	€ 438.739,00
2021	71354	PURO	6642	€ 19.558,53
2021	71360	PURO	470	€ 94.491,02
2021	71435	PURO	558	€ 4.969,82

2021	71435	PURO	559	€ 22.488,86
2021	71435	PURO	707	€ 563,29
2021	71435	PURO	708	€ 2.721,34
2021	71474	PURO	837	€ 1.662,48
2021	71474	PURO	838	€ 8.031,74
2021	71920	PURO	560	€ 10.395,07
2021	71920	PURO	709	€ 1.257,89
2021	71982	PURO	471	€ 43.676,76
2021	72013	PURO	839	€ 3.712,52
2021	71913	PURO	561	€ 10.452,96
2021	71913	PURO	710	€ 1.264,90
2021	71914	PURO	840	€ 3.733,20
2021	71915	PURO	472	€ 43.920,00
2021	71361	PURO	473	€ 35.020,57
2021	71436	PURO	562	€ 8.334,90
2021	71436	PURO	711	€ 1.008,59
2021	71475	PURO	841	€ 2.976,75
2021	71363	PURO	474	€ 94.491,02
2021	71438	PURO	565	€ 22.488,86
2021	71438	PURO	723	€ 2.721,34
2021	71477	PURO	844	€ 8.031,74
2021	71365	PURO	475	€ 86.194,20
2021	71440	PURO	568	€ 20.514,22
2021	71440	PURO	726	€ 2.482,39
2021	71479	PURO	849	€ 7.326,51
2021	71367	PURO	476	€ 630.816,68
2021	71442	PURO	570	€ 150.134,37
2021	71442	PURO	728	€ 18.167,52
2021	71481	PURO	851	€ 53.619,42
2021	71921	PURO	572	€ 10.453,08
2021	71921	PURO	730	€ 1.264,91
2021	71983	PURO	477	€ 43.920,50
2021	72014	PURO	853	€ 3.733,24
2021	71368	PURO	478	€ 50.570,52
2021	71443	PURO	573	€ 12.035,78
2021	71443	PURO	731	€ 1.456,43
2021	71482	PURO	854	€ 4.298,49
2021	71444	PURO	574	€ 12.035,78
2021	71444	PURO	732	€ 1.456,43
2021	71483	PURO	855	€ 4.298,49
2021	72073	PURO	479	€ 50.570,52
2021	71370	PURO	480	€ 141.038,29
2021	71446	PURO	577	€ 33.567,11
2021	71446	PURO	735	€ 4.061,90
2021	71485	PURO	858	€ 11.988,25
2021	71372	PURO	481	€ 243.650,88
2021	71448	PURO	581	€ 57.988,91
2021	71448	PURO	739	€ 7.017,15
2021	71487	PURO	862	€ 20.710,32

2021	71374	PURO	482	€ 87.841,00
2021	71451	PURO	584	€ 20.906,16
2021	71451	PURO	742	€ 2.529,82
2021	71490	PURO	865	€ 7.466,49
2021	71377	PURO	483	€ 101.141,04
2021	71454	PURO	592	€ 24.071,57
2021	71454	PURO	750	€ 2.912,86
2021	71493	PURO	873	€ 8.596,99
2021	71378	PURO	484	€ 11.670,12
2021	71378	PURO	2861	€ 38.900,40
2021	71455	PURO	594	€ 9.258,30
2021	71455	PURO	596	€ 2.965,38
2021	71455	PURO	752	€ 1.120,33
2021	71455	PURO	753	€ 336,10
2021	71494	PURO	875	€ 3.306,53
2021	71494	PURO	876	€ 991,96
2021	71379	PURO	485	€ 50.570,52
2021	71456	PURO	597	€ 12.035,78
2021	71456	PURO	754	€ 1.456,43
2021	71495	PURO	877	€ 4.298,49
2021	71380	PURO	486	€ 50.570,52
2021	71457	PURO	599	€ 12.035,78
2021	71457	PURO	755	€ 1.456,43
2021	71496	PURO	878	€ 4.298,49
2021	71381	PURO	487	€ 50.570,52
2021	71458	PURO	602	€ 12.035,78
2021	71458	PURO	758	€ 1.456,43
2021	71497	PURO	881	€ 4.298,49
2021	71924	PURO	605	€ 24.071,57
2021	71924	PURO	761	€ 2.912,86
2021	71985	PURO	488	€ 101.141,04
2021	72017	PURO	884	€ 8.596,99
2021	71382	PURO	9341	€ 36.400,00
2021	71459	PURO	606	€ 8.663,20
2021	71459	PURO	762	€ 1.048,32
2021	71498	PURO	885	€ 3.094,00
2021	71383	PURO	489	€ 50.570,52
2021	71460	PURO	609	€ 12.035,78
2021	71460	PURO	765	€ 1.456,43
2021	71499	PURO	888	€ 4.298,49
2021	71384	PURO	490	€ 456.875,62
2021	71461	PURO	616	€ 108.736,40
2021	71461	PURO	772	€ 13.158,02
2021	71500	PURO	895	€ 38.834,43
2021	71925	PURO	624	€ 10.427,81
2021	71925	PURO	780	€ 1.261,85
2021	72018	PURO	903	€ 3.724,22
2021	72049	PURO	491	€ 43.814,34
2021	71385	PURO	492	€ 50.570,52

2021	71462	PURO	625	€ 12.035,78
2021	71462	PURO	781	€ 1.456,43
2021	71501	PURO	904	€ 4.298,49
2021	71387	PURO	493	€ 101.141,04
2021	71465	PURO	630	€ 24.071,57
2021	71465	PURO	786	€ 2.912,86
2021	71504	PURO	909	€ 8.596,99
2021	71388	PURO	494	€ 43.408,80
2021	71466	PURO	632	€ 11.030,18
2021	71466	PURO	788	€ 1.250,17
2021	71505	PURO	911	€ 3.689,75
2022	13104	CRONOPROGRAMMA	11230	€ 371.000,00
2022	13109	CRONOPROGRAMMA	11233	€ 88.298,00
2022	13112	CRONOPROGRAMMA	11234	€ 31.535,00
2022	71021	CRONOPROGRAMMA	11235	€ 3.291.952,65
2022	71021	CRONOPROGRAMMA	11236	€ 189.000,00
2022	71110	CRONOPROGRAMMA	11237	€ 783.484,73
2022	71110	CRONOPROGRAMMA	11238	€ 48.024,90
2022	71116	CRONOPROGRAMMA	11239	€ 279.815,98
2022	71116	CRONOPROGRAMMA	11242	€ 16.065,00
Totale				€ 11.738.347,52

Tabella 12